



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/06/2024

### Oggetto: TARI 2024: APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **Giugno** alle ore **18:44** nell'aula consiliare della sede comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Roberta Gigoni, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
2	BENOZZI MASSIMILIANO	Consigliere	P	
3	IACOPINI PATRIZIA	Consigliere	P	
4	BROTINI FRANCESCA	Consigliere	P	
5	TONI DAVIDE	Consigliere	P	
6	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
7	AMBROGINI SERENA	Consigliere	P	
8	PALMIERI ANTONIO	Consigliere	P	
9	POLITO PATRIZIA	Consigliere	P	
10	TANGANELLI ALESSIO	Consigliere	P	
11	CANNATARO SALVATORE	Consigliere	P	
12	MANCINI DANIELA	Consigliere	P	
13	BARONTINI SIMONE	Consigliere	P	
14	BRUNI MAURIZIO	Consigliere	P	
15	VALLINI DANIELA	Consigliere	P	
16	ROVAI SUSANNA	Consigliere	P	
17	CORDERO GABRIEL	Consigliere	P	
			17	0

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: TONI DAVIDE, MANCINI DANIELA, ROVAI SUSANNA

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 654, che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;
- prevede, al comma 658, che *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- prevede, al comma 682, che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI:
  1. i criteri di determinazione delle tariffe;
  2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
  3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- precisa, al comma 688, le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'*individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Cerreto Guidi è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "*Concorrente 2*" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "*Alia Servizi Ambientali Spa*" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO, infine, che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2023;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 del 30/05/2022, ha preso atto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2022, approvato da ATO, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
- conseguentemente l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI, viste le limitazioni alle spese di personale ed alla capacità assunzionale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, "*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...*";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2020, avente ad oggetto: "*Servizio di gestione dei rifiuti urbani - approvazione per il 2020 del piano economico finanziario di gestione dei rifiuti urbani dell'ATO toscana centro anno 2019*";

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura-Italia), il quale aveva previsto che "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*"

RICORDATO che questo ente si è avvalso della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5,



# COMUNE di CERRETO GUIDI

## CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante il periodo di emergenza epidemiologica degli anni 2020-2021;

EVIDENZIATO, pertanto, che il PEF inviato da ATO in data 23/05/2022 è relativo agli anni 2022-2023-2024-2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/05/2022, con la quale si è preso atto del Piano Economico Finanziario TARI per il quadriennio 2022-2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23/05/2022, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 03/08/2021, n. 363/2021/R/RIF nonché dell'art. 1, c. 683, della L. 147/2013;

CONSIDERATO che, in questa stessa seduta consiliare, viene portata la presa d'atto del Piano Economico Finanziario TARI con aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 3 dell'11/04/2024;

RICORDATO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, c. 11, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2023, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e tutti i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 29/12/2023, ad oggetto: "*Piano esecutivo di gestione 2024/2026: Approvazione*";

VISTO l'allegato prospetto *Allegato A* inerente le tariffe anno 2024 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

RITENUTO confermare e/o stabilire le seguenti scadenze dei versamenti TARI 2024 (anticipate con approvazione della Giunta atto G.M n. 35 del 21/02/2024):

## UTENZE DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2024**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2024**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2024**, tenendo conto che:
  - le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
  - gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2024 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
  - tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modifiche e integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

## UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2024**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2024**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2024**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2024 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.

RICORDATO che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)”*;

RICORDATO, altresì, che, l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. (...)”*;

RITENUTO opportuno, inoltre, in un'ottica di sostenibilità sociale, confermare specifiche agevolazioni, ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore di:

- **Riduzione per le utenze domestiche**



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

*(Art. 12 – del Regolamento comunale TARI Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata*

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):

- da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
- fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2024 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso. Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali;

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 13%;

## **Articolo 13 del Regolamento comunale TARI -Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio**

### **• Riduzione per le utenze non domestiche**

(Art. 14- Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2024 ammonta ad € 0,691/kg

### **• Riduzioni per recupero prodotti alimentari:**

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2024 ammonta ad € 0,26/kg

## • Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

(Art. 15 del Regolamento comunale TARI Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti)

Altre agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento comunale TARI:

a) esenzione per redditi ISEE o ISEE corrente fino € 7.000,00 (si considerano arrotondati per difetto i valori da 7.000,00 a 7.000,99);

b) riduzione 30% per redditi ISEE o ISEE corrente da € 7.001,00 fino a € 12.000,00;

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza, entro il 30 SETTEMBRE.

L'eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno successivo.

RICORDATO che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)”*;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della manovra TARI anno 2024, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

UDITE le relazioni tecniche illustrate nel precedente punto all'o.d.g.;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) Responsabile del servizio (Area 1 - Area Amministrativa e Finanziaria): favorevole per la regolarità tecnica;
- b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

PRESO ATTO che il Consigliere Bruni si allontana dall'aula pertanto i presenti e votanti sono n. 16;

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n.12 (Sindaco, Benozzi, Iacopini, Brotini, Toni, Irrati, Ambrogini, Palmieri, Polito, Tanganelli, Cannataro, Mancini – Simona Rossetti Sindaco);

astenuti n. 1 (Cordero - L'è tutto da rifare);

contrari n. 3 (Barontini, Vallini - Centrodestra per Cerreto Guidi; Rovai – PCI);

## DELIBERA

1. di PRENDERE ATTO che, quanto premesso in narrativa, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE le tariffe TARI 2024 risultanti dalle tabelle allegate al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

3. di CONFERMARE, per l'anno 2024, l'attivazione del servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
4. di STABILIRE le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:

• **Riduzione per le utenze domestiche**

(Art. 12 – del Regolamento comunale TARI Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
  - da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
  - fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2024 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso. Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 13%;

**Articolo 13 del Regolamento comunale TARI - Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio**

• **Riduzione per le utenze non domestiche**

(Art. 14- Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2024 ammonta ad € 0,691/kg

## • Riduzioni per recupero prodotti alimentari:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2024 ammonta ad € 0,26/kg

## • Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

(Art. 15 del Regolamento comunale TARI Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti)

Altre agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento comunale TARI:

- a) esenzione per redditi ISEE o ISEE corrente fino € 7.000,00 (si considerano arrotondati per difetto i valori da 7.000,00 a 7.000,99);
- b) riduzione 30% per redditi ISEE o ISEE corrente da € 7.001,00 fino a € 12.000,00.

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza, entro il 30 SETTEMBRE. L'eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno successivo.

### 5. di DARE ATTO che:

- o il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- o l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;
- o la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;
- o l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*; chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*; stabilisce, al comma 654, che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*; prevede, al comma 658, che *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle*



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

*utenze domestiche*”; stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*; prevede, al comma 682, che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- precisa, al comma 688, le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

## 6. di RICORDARE che:

- a. la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete *l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- b. il Comune di Cerreto Guidi è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- c. con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- d. l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;
- e. relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2020;
- f. il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 del 30/05/2022, ha preso atto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2022, approvato da ATO, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
- g. conseguentemente l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;

## 7. di AVER RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura-Italia), il quale aveva previsto che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27*



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

*dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*

8. di RICORDARE che questo ente si è avvalso della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante il periodo di emergenza epidemiologica degli anni 2020-2021;
9. di DARE ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/05/2022, con la quale si è preso atto del Piano Economico Finanziario TARI per il quadriennio 2022-2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23/05/2022, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 03/08/2021, n. 363/2021/R/RIF nonché dell'art. 1, c. 683, della L. 147/2013;
10. di CONSIDERARE che, in questa stessa seduta consiliare, viene portata la presa d'atto del Piano Economico Finanziario TARI con aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 3 dell'11/04/2024;
11. di RICORDARE che:
  - l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
  - l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
  - l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, c. 11, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
12. di RICORDARE che:
  - con atto Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2023, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e tutti i relativi allegati;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 29/12/2023, ad oggetto: "*Piano esecutivo 2024/2026: Approvazione*";
13. di CONFERMARE le seguenti scadenze dei versamenti TARI 2024 (anticipate con approvazione della Giunta atto G.M n. 35 del 21/02/2024):



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

## UTENZE DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2024**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2024**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2024**, tenendo conto che:
  - le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
  - gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2024 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
  - tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modifiche e integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

## UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2024**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2024**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2024**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2024 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.

14. di RICORDARE che, in virtù dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione:

- deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- deve essere pubblicata entro il 28 ottobre 2024 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, a tal fine, deve essere inviata telematicamente, secondo quanto stabilito al punto precedente, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;

15. di INCARICARE il responsabile del Servizio Tributi:

- della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

16. di TRASMETTERE il presente atto al gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani Alia SpA.;

17. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria del presente atto è il Dirigente dell'Area 1 – Amministrativa e Finanziaria, Dott.ssa Isa Luchi;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

18. di DICHIARARE il presente atto, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione palesemente espressa, che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n.12 (Sindaco, Benozzi, Iacopini, Brotini, Toni, Irrati, Ambrogini, Palmieri, Polito, Tanganelli, Cannataro, Mancini - Simona Rossetti Sindaco); astenuti n. 1 (Cordero - L'è tutto da rifare); contrari n. 3 (Barontini, Vallini - Centrodestra per Cerreto Guidi; Rovai – PCI).

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Simona Rossetti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Gigoni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*